

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – REGGIO EMILIA

FEDERICA PELLEGRINI

Ai Comuni della provincia di Reggio Emilia

Alle Unioni dei Comuni:

- Bassa Reggiana
- Pianura Reggiana
- Terra di Mezzo
- Colline Matildiche
- Tresinaro Secchia
- Val d'Enza
- Montana dell'Appennino Reggiano

Oggetto: CAMPAGNA ANTINCENDI BOSCHIVI (AIB) 2022: ATTIVAZIONE DELLA FASE DI ATTENZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE PER IL PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2022.

L'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Visti

- il "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2017-2021", approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1172 del 02/08/2017, capitolo 5 "Modello d'Intervento";
- quanto disposto dall'art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n. 13 in merito alle attribuzioni conferite ai Comuni e alle loro Unioni in materia Anti Incendio Boschivo, con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- le risultanze della riunione di coordinamento svoltasi in data 26/05/2022 tra l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, il Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, e l'ARPAE-SIMC Centro funzionale ed il Settore regionale Aree protette, foreste e sviluppo zone montane;

DISPONE

l'attivazione della **fase di attenzione per gli incendi boschivi** su tutto il territorio regionale **dal 1 giugno 2022 al 15 settembre 2022 compresi**, in base anche all'andamento delle condizioni meteo climatiche.

Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2017-2021" e dall'art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, le attività di abbruciamento di residui vegetali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.

In particolare, stante quanto disposto dal succitato art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n. 13, si invitano i Comuni e le loro Unioni ad attivare sul territorio le opportune azioni in materia di prevenzione ed informazione sui fattori di rischio per incendi boschivi, anche mediante interventi mirati alla salvaguardia del patrimonio boschivo ed alla manutenzione delle aree limitrofe, con particolare attenzione alla prossimità di aree abitate o con insediamenti urbani (p.e. idonee manutenzioni e pulizia delle pertinenze stradali, quali sfalcio di cigli erbosi e/o pulizia di scarpate da vegetazione secca, e rimozione di depositi abbandonati di materiali di rifiuto infiammabili, a cura dei frontisti privati, dei Comuni stessi o degli enti proprietari delle strade).

Certi della consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

Federica Pellegrini
firmato digitalmente